



Région Autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Présidence de la Région

Presidenza della Regione

15, Place de la République - 11100 Aoste -
Tél. 0165/274933
Télécopie/fax 0165/274904
E-MAIL entilocali@regione.vda.it

Département des collectivités locales,
des fonctions préfectorales et de la protection civile
Direction des collectivités locales

Dipartimento enti locali,
servizi di prefettura e protezione civile
Direzione enti locali

Prot. n. 38202/DEL
Vs./Rif.
All.: 1

Ai Sindaci ed ai Segretari
dei Comuni della Regione

Ai Presidenti ed ai Segretari
delle Comunità montane della Regione

Al Presidente
del Consorzio BIM

Ai Presidenti
dei Consorzi e Associazioni dei Comuni

e, p.c., Al Presidente del Consiglio permanente degli enti locali

Aoste, 15/11/06
Aosta,

LORO SEDI

OGGETTO: Trasmissione circolare del Ministero dell'Interno n. 2/2006 del 4 ottobre 2006.

Si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza, copia della circolare n. 2/2006, prot. n. 15700/AA GG/1234 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le Autonomie, recante per oggetto “ *Legge 4 agosto 2006, n. 248 di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*”.

Delle disposizioni di cui sopra, la circolare si sofferma sugli articoli 30, 32 e 33 che hanno introdotto importanti novità in materia di personale degli enti locali.

In particolare, riguardo all'articolo 30 che riconferma il divieto totale di assunzioni, quale sanzione al mancato rispetto del comma 198 della finanziaria 2006, si ritiene utile rammentare che la Regione è in attesa di pronunciamento della Corte Costituzionale sul ricorso proposto in data 1° marzo 2006, avverso alcune disposizioni dell'articolo 1 della finanziaria 2006, compreso il comma 198, e sul ricorso presentato il 3 ottobre 2006 avverso lo stesso articolo 30 del decreto-legge.

A tal proposito si evidenzia inoltre che l'ultimo periodo della lett. c), del comma 1 dell'art. 59 del ddl (A.C. 1746 – bis) della finanziaria dello Stato 2007, prevede la disapplicazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, dei vincoli sul personale previsti anche dal comma 198 della finanziaria 2006, per gli enti sottoposti al Patto di stabilità, quindi anche per la Regione ed i Comuni valdostani.

Riguardo, infine, all'articolo 32, i cui contenuti appaiono condivisibili e già sostanzialmente applicati dalla Regione e dagli enti locali, si precisa che lo stesso, recando modifica esplicita al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica direttamente alle Regioni a statuto speciale e ai relativi enti locali.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Presidente della Regione
(On. Luciano CAVERI)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per le Autonomie

Area II- Personale Enti Locali
Protocollo n.15700/AA GG/1234
Circolare n. 12/2006

Roma, 12 OTT 2006

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA/VALLEE D'AOSTE =AOSTA=

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA =LORO SEDI=

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI =TRENTO=

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI =BOLZANO=

Oggetto: Circolare n.

Legge 4 agosto 2006, n.248 di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

Con la legge 4 agosto, n. 248, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.186 dell'11 agosto 2006 - supplemento ordinario n.183/L, è stato convertito con modificazioni, il decreto legge 4 luglio 2006, n.223 recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per le Autonomie

Tale decreto legge ha introdotto importanti novità in materia di personale degli enti locali, in particolare:

a) L'art.30, che ha sostituito il comma 204 dell'art.1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, nel riconfermare il divieto di assunzioni a qualsiasi titolo, già previsto per le amministrazioni delle regioni e degli enti locali che non rispettano gli obiettivi di risparmio di spesa sul personale, ha introdotto una deroga a tale divieto. Il nuovo comma 204-ter, infatti, dispone che ai fini dell'attuazione dei commi 198, 204 e 204 bis, gli enti locali in condizione di avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi possono escludere dal computo le spese di personale riferite a contratti di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell'anno 2005.

b) L'art.32 del decreto legge, inoltre, nel sostituire il comma 6 dell'art.7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, prevede che le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio ed in presenza di determinati presupposti, possano conferire incarichi individuali ad esperti di comprovata esperienza, estendendo tale possibilità anche a contratti di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Al riguardo il nuovo comma 6 bis precisa che il conferimento di tali incarichi deve essere subordinato all'espletamento di apposite procedure comparative.

c) L'art.33, infine, nel modificare l'art.16, comma 1, del decreto legislativo 30.12.1992, n.503, ha soppresso la possibilità di trattenere in servizio i pubblici dipendenti fino al compimento del 70° anno di età, facendo salve le richieste già accolte ed autorizzate alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per le Autonomie

Il periodo massimo di permanenza in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo resta quindi fissato in un biennio.

Tali limiti si applicano anche ai fini dell'attribuzione di incarichi dirigenziali.

Si pregano le SS.LL di richiamare l'attenzione degli enti locali su quanto sopra esposto

IL DIRETTORE CENTRALE

(Balsamo)

